

Deliberazione della Conferenza dei Servizi 12 febbraio 2016, prot. n. 2833/A1903A

Comune di Cuneo (CN) - Soc. Dimar Spa - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e dell'art. 15 comma 10 lett. b) della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999. Conferenza dei Servizi del 10/02/2016.

Premesso che:

il giorno 10 del mese di febbraio dell'anno 2016 dalle ore 11.20 alle 11.30 circa, si è riunita presso la sala riunioni del 1° piano della sede regionale di Via Pisano 6 Torino, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del d.lgs 114/98 convocata preventivamente con nota n. 1825/A1903A del 1/02/2016.

In data 19/11/2015 (pervenuta in Regione Piemonte il 26/11/2015) la Soc. Dimar Spa ha presentato all'Amministrazione Comunale di Cuneo la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa alla ridefinizione del centro commerciale sequenziale, inserito all'interno del Parco Commerciale la Grand'A, di mq. 7.500, autorizzato con DCS n. 15076/17.1 del 9/12/2003, tramite scomposizione delle medie strutture di vendita inserite nei Fabbricati B e C e modifica del numero degli esercizi commerciali, ubicato in Via Frazione Madonna dell'Olmo in una localizzazione L2, in applicazione dell'art. 15 comma 10 lett. b) della DCR 191/2012.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 27/01/2016, verificata l'assenza dei rappresentanti degli enti locali, non ritenendo istituzionalmente opportuno assumere una deliberazione senza la presenza o comunque un parere del rappresentante dell'ente territoriale principalmente interessato, stabiliva di rinviare la discussione ad altra seduta.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 10/02/2016, verificata nuovamente l'assenza ingiustificata del rappresentante del Comune sede dell'intervento e l'assenza giustificata del rappresentante della Provincia di Cuneo, ha all'unanimità dei presenti aventi diritto, espresso parere favorevole all'istanza presentata dalla Società Dimar Spa, con le seguenti prescrizioni:

- di fare salve tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi;
- di ricordare al Comune che le autorizzazioni derivanti dal presente atto, poiché ridefiniscono le medie strutture di vendita originarie, devono essere rilasciate previa consegna delle precedenti autorizzazioni dovute.

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 191-13016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, del rappresentante della Regione Piemonte;

preso atto dell'assenza ingiustificata del rappresentante del Comune di Cuneo;

preso atto del parere positivo della Provincia di Cuneo espresso con prot. n. 2395 del 15/01/2016;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011 e n. 15 del 18/12/2012 di modifica alla L.R. 28/99;

visti l'art. 15 comma 10 lett. b) e gli artt. 25, 26, 27 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

visti gli artt. 5, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 100-13283 del 3.8.2004 "Integrazioni e modifiche relative ai procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita di cui all'allegato A della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 – d.lgs 114/98 art. 9 - LR 28/99 art. 3 - disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita";

vista la Delibera Conferenza dei Servizi n. 15076/17.1 del 9/12/2003 per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di un centro commerciale sequenziale di mq. 7.500, in Via Guido Marino, frazione Madonna dell'Olmo, in una L2, del Comune di Cuneo, costituito da una M-SE3 di mq. 2300 e 4 M-SE3 di cui 2 di 1250 mq e di mq. 1799 e 901 mq;

vista la determinazione dirigenziale n. 531 del 28/11/2003 di esclusione del progetto del centro commerciale sequenziale G-CC1 con superficie di vendita di mq. 7.500 dalla fase di verifica della procedura di VIA ai sensi della LR n. 40/98;

vista l'autorizzazione Comunale n. 6 del 26/09/2004 per l'attivazione del centro commerciale sequenziale G-CC2 con superficie di vendita di mq. 7.500;

vista la determinazione dirigenziale n. 264 del 14/09/2004 di rilascio dell'autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire relativa all'insediamento del centro commerciale sequenziale G-CC2 di mq. 7.766;

vista l'autorizzazione comunale n. 310/2004 di ampliamento e ridefinizione del centro commerciale sequenziale, ubicato in Via Guido Marino, frazione Madonna dell'Olmo nella localizzazione L2 del Comune di Cuneo, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della DCR 347/2004 che prevedeva il rilascio di un'autorizzazione dovuta per le modifiche della superficie di vendita entro il 20% di quella originaria;

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 15 comma 11 bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006;

vista la LR n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008);

vista la DGR n. 63-11032 del 16.3.2009 “Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla LR 40/98”;

vista la LR n. 56/77 smi art. 26 commi 8 e seguenti,

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

d e l i b e r a

1. di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione amministrativa richiesta dalla Società Dimar Spa relativa alla ridefinizione della composizione interna del centro commerciale sequenziale, inserito all'interno del Parco Commerciale la Grand'A, tipologia G-CC2 di mq. 7.500, autorizzato con DCS n. 15076/17.1 del 9/12/2003, tramite scomposizione delle medie strutture di vendita inserite nei Fabbricati B e C e modifica del numero degli esercizi commerciali, ubicato in Via Frazione Madonna dell'Olmo in una localizzazione L2 del comune di Cuneo, in applicazione dell'art. 15 comma 10 lett. b) della DCR 191/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.1999, con le seguenti caratteristiche:

a) superficie di vendita del centro commerciale sequenziale non alimentare G-CC2 mq. 7.500, così composto:

1 M-SE3 di	mq. 1784
1 M-SE3 di	mq. 1206
1 M-SE3 di	mq. 1041
1 M-SE3 di	mq. 969
1 M-SE2 di	mq. 755
1 M-SE2 di	mq. 672
1 M-SE2 di	mq. 647
1 M-SE2 di	mq. 426

b) superficie complessiva del centro commerciale sequenziale G-CC2 mq. 11.500;

c) fabbisogno di parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia di struttura distributiva grande struttura centro commerciale sequenziale, tipologia G-CC2, con superficie di vendita mq. 7.500, deve essere non inferiore a mq. 8.788 pari a posti auto n. 338 di cui almeno il 50% pubblici, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo dalla DCR n. 191-430161 del 20.11.2012; la superficie destinata a parcheggi pubblici non deve essere inferiore a mq. 5.750, in relazione al 50% della superficie utile lorda ed al rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

d) aree carico-scarico merci mq. 2.659;

2. di subordinare il rilascio delle autorizzazioni amministrative facendo salve:

- tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi;
- di ricordare al Comune che le autorizzazioni derivanti dal presente atto, poiché ridefiniscono le medie strutture di vendita originarie, devono essere rilasciate previa consegna delle precedenti autorizzazioni dovute;

3. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Cuneo (CN), in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del d.lgs 114/98 e dell'art. 13 comma 1 della DGR n. 43-29533 del 1/03/2000 smi, è tenuto al rilascio dell'autorizzazione commerciale entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Da tale data decorrono i tempi di validità delle autorizzazioni di cui all'art. 5 comma 1 della DCR n. 563/99 smi. Trascorso il termine di cui sopra, si applica la normativa di cui all'art. 20 della L. n. 241/90 smi (silenzio assenso) e all'art. 6 della L.R. n. 28/99 smi (revoca). A norma dell'art. 13 c. 1 e 2 della sopra citata deliberazione, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione regionale Competitività del Sistema regionale – Settore Commercio e Terziario.

IL PRESIDENTE della Conferenza dei Servizi
Dirigente Settore Commercio e Terziario
Dott. Claudio MAROCCO